



CI:8.10 2011 / 83.1
N°11057 / 2026

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 13/2023.

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA PRET BASSO LOTTI 19, 20, 20A, 21, 21A, 21B, 21C, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.

PROPONENTE: ECO CAVE S.R.L., VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE N. 30, 12037 – SALUZZO.

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 14.05.2025 con prot. di ric. n. 45358, presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della Ditta Eco Cave S.r.l., con sede legale in Saluzzo, Via Martiri della Liberazione n. 30, di pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Preso atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti:

- Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i. - Provincia di Cuneo – Ufficio Cave;
- Parere tecnico ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 45/89 e s.m.i., Parere ai sensi della L.R. 23/2016, art. 29, Parere sul progetto di compensazione boschiva ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e s.m.i. - Regione Piemonte;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Variante urbanistica Variante urbanistica ex art. 17/bis, comma 15 bis L.R. 56/1977 da parte del Comune di Bagnolo Piemonte;
- Nulla osta archeologico ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- Parere igienico-sanitario - ASL CN1;

Dato atto che, l'intervento in oggetto rientra nella *categoria progettuale B.8.i2) "Cave e torbiere fino a 500.000 m³ /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1)"* della L.R. 13/2023.

Il progetto in oggetto riguarda il rinnovo alla coltivazione, di durata decennale, relativo ad una cava di pietra ornamentale di tipo gneiss o "Pietra di Luserna", nel sito denominato "Pret Basso lotti 19, 20, 20A, 21, 21A, 21B e 21C, nel comune di Bagnolo Piemonte (CN), con un'estensione complessiva di 18.831 mq. La ditta Eco Cave S.r.l. possiede regolare contratto d'affitto con il comune di Bagnolo Piemonte (proprietario del lotto).

La viabilità principale è costituita da piste sterrate d'accesso alle cave, la principale denominata Strada di Pian Frollero, che attualmente conduce al comprensorio estrattivo del corso Cave Pret.

Gli interventi di recupero ambientale, realizzati in concomitanza ed al termine dei lavori di coltivazione, consistono nel rimodellamento del sito di cava mediante il riporto di materiale detritico costituito dagli sfridi di cava accantonati durante gli scavi. In particolare, tale riporto dovrà essere effettuato al di sopra dei gradoni e del piazzale di cava.

Premesso che:

- Con nota prot. n. 46201 del 15.05.2025 la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata sul sito web istituzionale, in data 15 maggio 2025.
- Con nota prot. n. 58224 del 24.06.2025 è stata richiesta la regolarizzazione dell'istanza per incompletezza documentale. Con nota prot. di ric. n. 60003 del 30.06.2025 la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota prot. n. 67685 del 25.07.2025 la Provincia ha formalizzato al proponente, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.13/23.
- Con la medesima nota si è informato che, decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 25 luglio 2025, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

- Con nota prot. n. 83795 del 25.09.2025 si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 12.11.2025 nel corso della quale è emersa la necessità di integrazione atti, formulata con nota prot. n. 105070 del 02.12.2025.
- Con nota prot. di ric. n. 2697 del 14.01.2026 il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso a questa Amministrazione l'Autorizzazione Paesaggistica n. 3 del 13.01.2026.
- Con nota prot. di ric. n. 7019 del 06.01.2026, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa, pubblicata dall'Ufficio VIA con nota prot. n. 10140 del 03.02.2026; con la medesima nota è stata convocata la 2^a riunione della Conferenza di Servizi in data 28.05.2026.
- Con nota prot. di ric. n. 32400 del 09.04.2026 il Comune di Bagnolo Piemonte trasmette la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.03.2026 di approvazione della Variante n. 86 al P.R.G.C. per il progetto minerario in oggetto.
- Presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 28.05.2026 si è svolta - in sede decisoria - la seconda riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni:
 1. parere favorevole della **Provincia di Cuneo - Ufficio Cave** di cui alla nota prot. n. 49045 del 29.05.2026 con cui si esprime parere favorevole al rilascio del rinnovo con ampliamento e modifica dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/16, per anni cinque.

Il parere favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo e contenute nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per il rinnovo con ampliamento e modifica della coltivazione e il recupero ambientale della cava di pietra ornamentale in oggetto di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 2304 dell'08.06.2026 (Allegato n. 1)**. La suddetta Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89.
 2. Parere unico favorevole della **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere** di cui alla nota prot. di ric. n. 50140 del 04.06.2026 (**Allegato n. 2**). a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate dai Settori regionali Geologico e Tecnico Piemonte Sud contenute nella nota predetta.
 3. Nota prot. di ric. n. 37114 del 23.04.2026 del **Comune di Bagnolo Piemonte** con cui rilascia parere favorevole all'Autorizzazione del progetto in oggetto esprimendosi circa la disponibilità dei terreni, la conformità dell'uso civico, la conformità paesaggistica (Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. rilasciata con Determinazione n. n. 3/2026 del 13.01.2026 - **Allegato n. 3**) e la conformità urbanistica (Deliberazione del Consiglio comunale di Bagnolo n. 6 del 25.03.2026 e approvazione della Variante n. 86 al P.R.G.C - **Allegato n. 4**)
- Nell'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (con note prot. ric. nn. 98761 del 13.11.2025 e n. 48541 del 27.05.2026), dalle risultanze delle Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale, in merito al

progetto in oggetto nel Comune di Bagnolo Piemonte, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle seguenti **condizioni ambientali** necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi nonché subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate in ogni parere sopracitato e nell'allegato atto di Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale n. 2304 dell'08.06.2026:

Interventi di recupero ambientale:

a) relativamente alle specie vegetali previste per gli interventi di recupero ambientale del sito, dovranno essere escluse, tra le specie legnose indicate per la rinaturalizzazione delle pedate dei gradoni, *Pinus cembra*, in quanto entità microterma a temperamento continentale e, pertanto, non coerente con le caratteristiche ecologiche e stagionali dell'area interessata. Analogamente, nell'ambito dei miscugli destinati agli inerbimenti, dovrà essere esclusa *Festuca ovina*, specie estranea alla flora spontanea del Piemonte. Le suddette specie potranno essere sostituite con entità già previste nel progetto; per gli inerbimenti, la sostituzione di *Festuca ovina* dovrà avvenire preferibilmente mediante una delle leguminose già indicate nella formulazione del miscuglio proposto.

b) per quanto concerne la caratterizzazione dei principali parametri agronomici del cosiddetto "terreno vegetale" previsto per il recupero del sito, è necessario esplicitare chiaramente quali parametri saranno oggetto di analisi. Tali parametri dovranno comprendere, tra quelli indicati nell'elaborato "002 - Relazione sulle integrazioni", almeno la tessitura, la percentuale di sostanza organica, il rapporto C/N, la capacità di scambio cationico (CSC) e i macroelementi, oltre al pH e al contenuto di scheletro. I campioni da analizzare dovranno essere prelevati contestualmente al riporto del materiale per le operazioni di recupero e in ogni caso prima della messa a dimora delle piante e delle esecuzioni degli inerbimenti in tempo utile per programmare eventuali interventi ammendanti.

c) Qualora si rendesse necessario l'impiego di protezioni individuali per le piantine messe a dimora, dovrà essere specificato nella documentazione progettuale nonché garantito l'utilizzo di *shelter* realizzati in materiale biodegradabile.

Piano di monitoraggio:

d) Preso atto che le indagini preliminari condotte non hanno evidenziato, nelle aree oggetto di studio, la presenza di entità di flora alloctona inserite nelle "*Liste nere*" regionali, si ritiene condivisibile l'impostazione del piano di monitoraggio proposta.

Il monitoraggio della flora alloctona dovrà essere avviato già nel corso della corrente stagione vegetativa; la relazione illustrativa delle attività svolte dovrà essere trasmessa, unitamente ai dati raccolti in formato vettoriale, archiviati secondo il tracciato record indicato nel SIA, ad ARPA Piemonte e a codesta Amministrazione competente entro il 30 aprile di ogni anno.

e) Preso atto che la manutenzione verrà garantita per i primi cinque anni successivi alla realizzazione degli interventi di recupero ambientale, dovrà essere assicurato il risarcimento integrale delle fallanze riscontrate negli impianti arboreo-arbustivi previsti in progetto.

f) Relativamente al monitoraggio proposto per la verifica del buon esito degli interventi di recupero ambientale, è necessario che vengano esplicitati i criteri adottati per l'individuazione delle aree campione rappresentative, nonché le relative caratteristiche. Si ricorda inoltre che tutti i dati raccolti riferiti alle entità legnose dovranno essere distinti per specie.

La relazione descrittiva delle attività svolte, corredata dei dati raccolti, dovrà essere trasmessa ad ARPA Piemonte e a codesta Amministrazione competente entro il 30 aprile di ogni anno.

VERIFICA DI OTTEMPERANZA: *L'ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., delle condizioni da a) a f) dovrà essere dimostrata provvedendo a trasmettere all'ARPA e alla Provincia di Cuneo - Ufficio VIA:*

-la revisione dell'elaborato "003 Relazione forestale e di recupero ambientale (rev01)" modificata ed emendata secondo quanto illustrato nei succitati punti - entro 90 giorni dalla data del presente Provvedimento;

- gli elementi necessari al controllo di quanto specificato in ogni succitato punto, entro i termini indicati.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto il Decreto Presidenziale N. 5 del 26.01.2026 relativo all' approvazione del PEG 2026-2028.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n. 13 del 19 luglio 2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137";
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.";
- il D.P.G.R. 02.10.2017, n. 11/R "Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 "Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici (...)"
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";

- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”*;
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 *“Gestione e promozione economica delle foreste”*;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i. *“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*

Valutate le risultanze emerse nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi del 12 novembre 2025 e del 28 maggio 2026, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato infine che, alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 28 maggio 2026, sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto sulla base della valutazione degli elaborati così come risultanti a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nel rispetto delle condizioni ambientali stabilite alle precedenti lett. da **a)** a **f)**, nonché delle prescrizioni formulate dai soggetti interessati al procedimento unico, che costituiscono parti integranti del presente atto e contenute altresì nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per coltivazione e recupero ambientale cava in oggetto di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 2304 dell'08.06.2026**.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione della cava Pret Basso lotti 19, 20, 20A, 21, 21A, 21B, 21C, nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della Ditta Eco Cave S.r.l., Via Martiri della Liberazione n. 30, 12037 – Saluzzo, sulla base delle motivazioni illustrate nelle premesse che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, è subordinato alle **condizioni ambientali** indicate in premessa alle **lettere da a) a f)**, nonché all'osservanza degli adempimenti indicati nell'allegata Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2304 dell'08.06.2026 (**Allegato n. 1**) e delle prescrizioni di cui alla nota prot. ric. n. 50140 del 04.06.2026 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere (**Allegato n. 2**).

- 2. DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate alle precedenti lettere da **a) a f)**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA, e all'ARPA, con le tempistiche specificate in premessa.
- 3. DI AUTORIZZARE** la Ditta Eco Cave S.r.l., Via Martiri della Liberazione n. 30, 12037 – Saluzzo ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al rinnovo con ampliamento e modifica dell'autorizzazione per la coltivazione e il recupero ambientale della cava di pietra ornamentale, in località Pret Basso lotti 19, 20, 20A, 21, 21A, 21B, 21C del Comune di Bagnolo Piemonte.
- 4. DI PRENDERE ATTO**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in premessa:
 - **Autorizzazione ex L.R. 23/2016** formalizzata dall'Ufficio provinciale Cave con **Determinazione Dirigenziale n. 2304 dell'08.06.2026** ad oggetto: *“Art. 19, L.R. 17 novembre 2016, n. 23. Ditta Eco Cave S.r.l., con sede legale in Saluzzo: rinnovo con ampliamento e modifica dell'autorizzazione per la coltivazione e il recupero ambientale*

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1016 DEL 18/06/2026.](#)

[documento firmato digitalmente da Alessandro Rizzo e stampato il giorno 19/06/2026.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

della cava di pietra ornamentale, in località Pret Basso lotti 19, 20, 20A, 21, 21A, 21B, 21C del Comune di Bagnolo Piemonte. (Pos. Prov. PO0069)" (Allegato 1);

- **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.03.2026 di Bagnolo Piemonte di approvazione della Variante n. 86 al P.R.G.C.** ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. relativa all'intervento proposto (**Allegato 3**);
 - **Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.** formalizzata con Determinazione n. 3/2026 del 13.01.2026 del Comune di Bagnolo Piemonte (**Allegato 4**).
5. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 12 novembre 2025 e del 28 maggio 2026, in premessa indicate;
 6. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
 7. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto;
 8. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui ai punti 3. 4. e 5. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
 9. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto, ha l'efficacia temporale pari a **10 anni** dalla data del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale sia stato completato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
 10. **DI STABILIRE** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.
 11. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi.
 12. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
 13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
 14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato 1 - Autorizzazione ex L.R. 23/2016 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2304 dell'08.06.2026;
- Allegato 2 - nota prot. di ric. n. 50140 del 04.06.2026 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere;
- Allegato 3 - Deliberazione del Consiglio comunale di Bagnolo n. 6 del 25.03.2026 di approvazione della Variante n. 86 al P.R.G.C.;
- Allegato 4 - Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i di cui alla Determinazione n. 3/2026 del 13.01.2026 del Comune di Bagnolo Piemonte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
Alessandro Risso